

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico

**REGIONE PUGLIA**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE**ALLEGATO 1****REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007 - 2013****PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2013****Asse I – Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività****Azione 1.1.3: Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo.****Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione.****Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del****Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 1163 del 17/10/2008 e s.m.i.****Premessa**

La Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione procederà all'attuazione del presente avviso mediante Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito "Soggetto intermediario"), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 (di seguito "Regolamento") e dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886/2008, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 861/2009.

In particolare, al Soggetto intermediario sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- istruire e valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
- attuare, d'intesa con l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 Puglia, le attività di comunicazione ed informazione ai beneficiari finali;
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- eseguire i controlli, anche mediante verifiche *in loco* a campione, per accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, il sostenimento delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli.

Art. 1 – Oggetto e finalità

La valorizzazione industriale dei risultati della ricerca è una delle principali finalità della Strategia regionale per la Ricerca e l'innovazione. Essa viene promossa e attuata nell'ambito dell'Asse I del PO FESR attraverso l'attività di diffusione della cultura imprenditoriale e dell'innovazione, lo stimolo alla creazione di spin-off e start-up tecnologiche (Linea 1.2 - Azione 1.2.3¹) e il sostegno al funzionamento delle nuove imprese innovative (Linea 1.1 - Azione 1.1.3).

Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 così come modificato ed integrato dai Regolamenti n. 15/2010² e 13/2011³, è finalizzato a stimolare la nascita di nuove micro e piccole imprese che intendano valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca in settori industriali innovativi, nonché ad attenuare gli effetti delle inefficienze presenti nel mercato dei capitali e del credito.

¹ L' Azione 1.2.3 "Rete Regionale per il trasferimento di conoscenza" è attuato dall' Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione. Per maggiori informazioni : www.arti.puglia.it

² Pubblicato sul B.U.R.P. n. 152 del 01-10-2010

³ Pubblicato sul B.U.R.P. n. 108 del 08-07-2011

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Le istanze di accesso possono essere presentate da imprese – anche spin-off accademici – in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- essere regolarmente costituite in forma di società ed iscritte nel Registro delle imprese;
- essere costituite da meno di 6 (sei) mesi⁴;
- essere classificate come micro e piccole imprese sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003⁵;
- prevedere di localizzare la sede operativa nel territorio della Regione Puglia e di avviare un'attività economica nei settori industriali innovativi previsti dal successivo art. 4.

Non possono presentare domanda di agevolazione le società i cui soci e/o amministratori hanno dismesso, in qualità di titolare o amministratore, nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda, altra attività imprenditoriale rientrante nella medesima Divisione della classificazione ISTAT (ATECO 2007)⁶.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati, per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione delle spese di investimento, di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento, e delle spese di gestione, di cui all'Art. 8, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del Regolamento, previste dai piani d'impresa presentati a valere sul presente Avviso, derivano dalla ripartizione finanziaria dei fondi destinati all'Azione 1.1.3 del Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 Puglia e ammontano a € 15.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata da ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero eventualmente disponibili in tempi successivi.

Art. 4 – Campo di applicazione

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento e di gestione sostenute dalle micro e piccole imprese operanti nei settori industriali innovativi individuati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1552 del 7 agosto 2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 4 settembre 2009 e dettagliati nell'allegato A al presente Avviso⁷.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni iniziative commerciali appartenenti alla sezione G della classificazione ISTAT (Ateco 2007).

⁴ Per data di costituzione si intende la data dell'atto costitutivo

⁵ pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

⁶ Per dismissione di altra attività imprenditoriale si intende:

a) per chi è titolare di una impresa individuale

- la data della cessazione dell'attività di impresa;

- la data della cessione dell'azienda;

b) per chi è amministratore/socio di maggioranza di una società di persone o di capitali:

- la data della cessione delle quote di capitale sociale;

- la data di avvio della procedura di liquidazione.

⁷ Il sistema agroalimentare è individuato tra i settori innovativi dalla Delibera di Giunta Regionale 1552 del 7 agosto 2009. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 comma 3° del Regolamento deve intendersi ricompreso nel settore suddetto il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; altresì, resta esclusa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

Restano validi i divieti e le limitazioni indicati dal Regolamento e quelli derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4 comma 1° del Regolamento, sono esclusi i seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) costruzione navale;
- c) industria carbonifera;
- d) siderurgia;
- e) fibre sintetiche;
- f) attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Art. 5 – Assistenza alla presentazione delle istanze

Sarà possibile, preliminarmente alla compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, effettuare un incontro di orientamento presso il Soggetto intermediario Puglia Sviluppo S.p.A. al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine ai prerequisiti previsti nel presente Avviso. Tale incontro è da considerarsi facoltativo con valenza meramente informativa e non costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione. L'incontro potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale "Il lavoro prende forma" (<http://pianolavoro.regione.puglia.it> – link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese Innovative – Richiedi info sul bando).

Art. 6 – Piano d'impresa

I soggetti proponenti dovranno presentare un piano di impresa riguardante un arco temporale di 3 anni che, ai sensi di quanto previsto all'Art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento, preveda la valorizzazione a livello produttivo dei risultati delle ricerche sviluppate all'interno di centri di ricerca pubblici e privati.

Si definisce "piano d'impresa" il documento che illustra il programma di investimento e i costi di gestione dell'impresa proponente (Allegato C al presente Avviso), riferiti ad un periodo di tre anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, e fornisce notizie sulla capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria della stessa. Il programma degli investimenti proposto ad agevolazione dovrà riscontrare i requisiti di completezza, organicità e funzionalità rispetto alle finalità della nuova attività economica da avviare.

I soggetti proponenti dovranno prevedere nel piano d'impresa costi per "ricerca e sviluppo" pari ad almeno il 15% del totale costi operativi nel primo esercizio contabile successivo a quello corrispondente alla concessione delle agevolazioni.

Art. 7 – Intensità d'aiuto

L'intensità massima di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e immateriali di cui al seguente art. 8, comma 1° lettere a) e b), non può superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili. Le agevolazioni per le spese di investimento sono erogate nella forma del contributo in conto impianti.

Le agevolazioni per opere edili non dovranno superare il 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti in attivi materiali e immateriali.

L'intensità massima di aiuto per la gestione non può superare il 35% delle spese ritenute ammissibili nei primi due anni e il 25% delle spese ritenute ammissibili nel terzo anno di operatività previsto dal piano d'impresa. Le agevolazioni per le spese di gestione sono erogate nella forma del contributo in conto esercizio.

L'ammontare delle agevolazioni complessive per le spese di investimento e di gestione non potrà superare l'importo totale di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) di aiuto per ciascuna impresa, indipendentemente dall'ammontare dei costi totali ammissibili, e le erogazioni riferite alla singola annualità non potranno superare l'importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per impresa.

Art. 8 – Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sono ammissibili, purché effettivamente sostenute, le seguenti spese:

- a) le spese in attivi materiali riguardanti opere edili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:
 - l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
 - il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso soggetti terzi sui quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
 - l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
 - il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.
- c) spese per personale dipendente (assunto con vincolo di subordinazione ed iscritto al libro unico del lavoro) inclusi oneri sociali obbligatori;
- d) spese amministrative e tasse diverse dall'IVA;
- e) locazione di immobili destinati all'esercizio di impresa;
- f) locazione finanziaria di macchinari e attrezzature;
- g) energia, acqua, riscaldamento.

Le spese di cui alle lettere a), b) e c) sono agevolabili nella misura indicata al precedente Art. 7 a condizione che l'impresa non abbia beneficiato di altra agevolazione per gli investimenti proposti o di misure per la creazione di posti di lavoro.

Le spese ammissibili per investimenti in attivi materiali e immateriali devono rappresentare almeno il 30% del costo complessivo della domanda di agevolazione.

Le spese di gestione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) non devono superare il 70% del costo complessivo della domanda di agevolazione.

Fatta eccezione per le Società cooperative, non sono agevolabili le spese per salari e stipendi se riferite al pagamento di prestazioni lavorative di soci o di amministratori dell'impresa beneficiaria.

Non sono, comunque, ammissibili:

- a) le spese notarili;
- b) le spese per l'acquisto di software gestionali e di programmi informatici personalizzati, le spese per l'acquisto di software con finalità commerciali, di portali internet e di sistemi di e-commerce;
- c) le spese relative alle imposte sul reddito d'impresa e all'IVA;
- d) le spese per acquisto di immobili;
- e) le spese per opere di manutenzione ordinaria;
- f) le spese per la progettazione economica ed ingegneristica e le spese per consulenza;
- g) le spese relative all'acquisto di scorte;
- h) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati (secondo le indicazioni riportate al comma seguente);
- i) i titoli di spesa regolati in contanti o con modalità di pagamento non tracciabili;
- j) le spese di pura sostituzione;
- k) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- l) le forniture cosiddette "chiavi in mano";
- m) gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice. Per gli acquisti da soci fa eccezione il caso degli acquisti da Università e Centri pubblici di ricerca, che sono ammissibili in proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa beneficiaria non posseduta da tali enti;
- n) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro per le spese di investimento e a 50,00 euro per le spese di gestione;

- o) i titoli di spesa aventi data successiva al 31/12/2015, termine di eleggibilità delle spese a valere sul P.O. FESR 2007/2013, ove non diversamente disposto dalla Regione Puglia nel corso dell'attuazione del programma operativo.

I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. L'eventuale intermediazione di un soggetto terzo tra il fornitore e l'impresa beneficiaria delle agevolazioni impedisce di poter considerare i beni "nuovi di fabbrica". Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del Soggetto intermediario, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 9 – Presentazione delle domande

Le domande di accesso al presente Avviso possono essere trasmesse dai soggetti interessati a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il soggetto proponente dovrà compilare, mediante l'apposito spazio web disponibile sul sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it>, la domanda di agevolazione che, dopo essere spedita telematicamente e generata dal sistema conformemente al modulo di cui all'apposito allegato B (Istanza di accesso), deve essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ed essere inviata, a Puglia Sviluppo S.p.A., Via delle Dalie – Zona Industriale, 70026 Modugno (BA) a mezzo lettera raccomandata A.R.; sul plico sigillato dovrà essere riportata la seguente dicitura "Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione. Istanza di accesso alle agevolazioni".

All'istanza di accesso deve essere inoltre allegato un documento denominato "piano d'impresa" (Allegato C al presente Avviso) riguardante tre annualità, redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo informatico/telematico disponibile sul sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it> e completo degli eventuali allegati tecnici.

Il piano di impresa dovrà contenere, a pena di esclusione della domanda, almeno le seguenti informazioni:

- individuazione dei fabbisogni e degli obiettivi dell'iniziativa di investimento;
- analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dall'iniziativa;
- tipologia ed articolazione dettagliata del progetto di innovazione organizzativa, tecnologica e/o di mercato da realizzare;
- modalità organizzative di realizzazione;
- localizzazione dell'iniziativa e piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto;
- risultati e ricadute attese;
- eventuali connessioni con altri progetti o programmi;
- pianificazione temporale articolata in mesi, anche con utilizzo di diagrammi di Gantt, recante l'indicazione puntuale delle tempistiche degli investimenti e delle spese di gestione previste per ciascuna delle tre annualità;
- previsioni economico-finanziarie e patrimoniali per ciascuna delle tre annualità articolate in stato patrimoniale di previsione, conto economico di previsione e flussi di cassa attesi.

L'istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere corredata, oltre che dal suddetto piano di impresa, anche dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, Lettera a) del Regolamento, redatta in conformità con l'allegato D;
- 2) atto di impegno ad apportare un contributo finanziario alle spese previste dal piano di impresa proposto attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento erogato da soggetto terzo, e comunque in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, fino alla completa copertura dei fabbisogni derivanti dal programma di investimenti;

- 3) copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i soci dell'impresa proponente ed autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la modulistica pubblicata su <http://pianolavoro.regione.puglia.it> ovvero, in caso di partecipazioni detenute da persone giuridiche, certificato di vigenza dell'impresa partecipante rilasciato dalla CCIAA in originale;
- 4) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società proponente;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa e la certificazione antimafia;
- 6) documentazione, redatta in conformità con l'allegato E, rilasciata da Università, Enti pubblici di ricerca e Centri di ricerca iscritti all'albo dei laboratori tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (o da centri con sede all'estero aventi analoga valenza tecnico scientifica) comprovante che l'iniziativa per la quale si richiede l'agevolazione intende valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca sviluppata all'interno del centro medesimo o, alternativamente, domanda di brevetto (completa di tutti gli allegati tecnici) per cui sia già intervenuta la pubblicazione (anche nel caso in cui sia resa immediatamente accessibile al pubblico su istanza del richiedente il brevetto) prevista dal Codice della proprietà industriale all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche. Tale domanda di brevetto, presentata dall'impresa o da uno dei soci, deve riguardare almeno uno dei settori innovativi elencati nell'allegato A;
- 7) documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale è realizzato l'investimento di cui all'iniziativa agevolata;
- 8) documentazione comprovante la destinazione d'uso corrente degli immobili;
- 9) planimetria della sede operativa attuale e così come prevista alla data di ultimazione degli investimenti;
- 10) preventivi e, per le opere murarie anche computi metrici, relativi al programma degli investimenti, redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, corredati da eventuale documentazione attestante il possesso, da parte del medesimo fornitore, dei requisiti di legge per la realizzazione delle opere previste;
- 11) per gli investimenti in attivi immateriali perizia giurata⁸, rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
- 12) nel caso in cui il programma degli investimenti preveda opere murarie per un importo complessivo superiore a Euro 20.000,00, perizia giurata attestante la natura, il valore e la congruità delle stesse;
- 13) autocertificazione da parte di soci e amministratori in merito al requisito di cui all'art. 2, secondo capoverso del presente Avviso, redatta in conformità con l'allegato F;
- 14) eventuale scheda per la valutazione ambientale dell'iniziativa⁹, redatta in conformità con l'allegato G.

A completamento ed integrazione dell'istanza di accesso, il Soggetto intermediario potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.

Art. 10 – Cause di esclusione

Saranno considerati motivi di esclusione e decadenza della domanda:

- la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni fuori dai termini previsti dal presente avviso o da successivi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni o di piani di impresa incompleti o non redatti utilizzando la modulistica allegata al presente avviso;
- la mancata presentazione del piano di impresa correttamente compilato sia a mezzo posta sia per via telematica, con le modalità previste dal sistema informatico di gestione bandi del sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it>;
- la mancanza della firma del legale rappresentante dell'impresa proponente sull'istanza di accesso e sul piano di impresa;
- la mancanza o l'incompletezza delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 9;

⁸ La perizia attestante quanto stabilito all'art 8 del presente Avviso in merito alle spese in attivi immateriali deve riportare esplicito riferimento al metodo utilizzato dal tecnico abilitato per riscontrare le condizioni previste dall'Avviso.

⁹ Da compilarsi solo nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento della sostenibilità ambientale (criteri C.1, C.2, C.4, dell'art. 12 del presente Avviso).

- il mancato invio nel termine imposto di eventuali integrazioni richieste in sede istruttoria anche in merito alla capacità di apporto di mezzi finanziari esenti dalle agevolazioni nella misura sufficiente alla piena copertura dell'investimento previsto;
- la mancata presentazione del titolo di disponibilità della sede;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al seguente Art. 11;
- il mancato invio della documentazione prevista al punto 6 del precedente articolo 9;
- il mancato invio, entro 60 giorni dal ricevimento, della documentazione richiesta con la comunicazione di ammissibilità della domanda di cui al successivo art. 13.

Art. 11 – Modalità di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento del plico postale da parte del Soggetto intermediario e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in tre fasi:

- a) una fase preliminare, diretta ad accertare l'esaminabilità della domanda mediante la verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;
- b) una seconda fase diretta ad accertare l'accogliibilità della domanda mediante la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e Regolamento, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata. Durante la fase di accogliibilità le domande di agevolazione potranno essere sottoposte, sulla base delle informazioni contenute nel piano di impresa, al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, esterni all'Amministrazione Regionale e al Soggetto intermediario, finalizzato a valutare la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale, che comportino un rischio di insuccesso tecnologico e industriale, come previsto dall'articolo 10 comma 2° del Regolamento.
- c) una fase successiva volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande accoglibili sono sottoposte ad un processo di valutazione secondo i criteri riportati nel seguente Art. 12.

Durante l'esame istruttorio sono previsti approfondimenti, anche mediante colloqui con i soggetti proponenti, i quali dovranno fornire chiarimenti in merito alle attività di ricerca svolte, alla composizione della compagine sociale ed alle previsioni contenute nel piano di impresa presentato.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e controllo.

Art. 12 – Criteri per l'assegnazione degli aiuti

Il Soggetto intermediario, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività prospettica, alla strategia di mercato e al piano finanziario.

Durante la valutazione è prevista una verifica preliminare dei requisiti di cantierabilità dell'intera iniziativa in relazione alle tempistiche previste dal piano di impresa e dal presente avviso. Con riferimento alla cantierabilità, sarà valutata la capacità dell'impresa di completare l'investimento (e le sue singole fasi) entro le tempistiche previste nel piano di impresa compresi i tempi necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze e permessi indispensabili per la realizzazione degli investimenti e l'avvio dell'attività. La mancanza del requisito di cantierabilità dell'iniziativa comporta l'inammissibilità della domanda.

Riguardo alle prospettive di mercato, si procederà all'analisi delle informazioni fornite dall'impresa proponente al fine di verificarne il mercato potenziale (segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing) e la credibilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali. Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica e finanziaria dell'iniziativa.

Si procederà inoltre alla verifica delle iniziative sulla base delle seguenti "aree di valutazione", con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

- A) Attendibilità tecnico-economica, patrimoniale e finanziaria della proposta progettuale (massimo 50 punti);
B) Qualità e coerenza progettuale (massimo 30 punti);
C) Definizione di idonei modelli organizzativi, strumenti e meccanismi gestionali utili a sviluppare efficacemente la proposta progettuale (massimo 15 punti), secondo i seguenti indicatori:
1. Realizzazione di investimenti per un valore pari almeno al 5% del piano degli investimenti tesi al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'iniziativa che assicurino il perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi (3 punti):
 - o riduzione dei consumi idrici e/o riutilizzo dei reflui dell'impresa;
 - o riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dall'impresa e/o agevolazione del loro recupero;
 - o prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti dell'impresa in aria, acqua e suolo;
 - o efficienza energetica dell'impianto produttivo.
 2. Previsione di processi produttivi meno impattanti sull'ambiente che valorizzino la frazione di rifiuto riciclabile (3 punti)¹⁰.
 3. I poteri di amministratore dell'impresa conferiti esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni o a donne, alla data della presentazione della domanda (5 punti)¹¹.
 4. Impegno a dotarsi di certificazione di qualità ambientale (1 punto), aziendale (1 punto) e/o di responsabilità sociale (1 punto)¹².
 5. Impegno a dotarsi entro i primi 12 mesi di attività di un modello organizzativo, anche al fine di facilitare la conciliazione lavoro/famiglia e favorire le pari opportunità per le donne e le persone disabili (1 punto)¹³.
- D) Promozione dell'integrazione e innovazione di filiera e/o di distretto e grado di partecipazione di università e/o centri di ricerca al progetto (massimo 5 punti).

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna impresa non potrà superare i 100 (cento) punti complessivi. Nel caso in cui la valutazione comporti l'attribuzione di un punteggio inferiore a 30 nell'ambito dell'area di valutazione A ovvero inferiore a 18 nell'area di valutazione B la domanda sarà considerata inammissibile. Saranno considerate ammissibili le domande che avranno comunque conseguito un punteggio complessivo minimo di 60 punti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 – Concessione delle agevolazioni

All'esito del procedimento istruttorio di cui agli articoli precedenti, il Soggetto intermediario darà comunicazione ai soggetti proponenti in merito all'ammissibilità della domanda. Tale comunicazione conterrà le eventuali richieste di documentazione integrativa nonché gli eventuali adempimenti necessari per l'adozione del

¹⁰ Si considerano meno impattanti sull'ambiente le attività i cui processi produttivi sono di seguito definiti:

- per la produzione di compost (codice Ateco 38.21.01), si fa riferimento a nuovi impianti di compostaggio anaerobico con produzione di energia da biogas recuperato;
- per la fabbricazione di nuovi prodotti finiti a partire da materie prime secondarie, si fa riferimento, a titolo non esaustivo, alle attività con i seguenti codici Ateco: 17.1, 17.2, 22, 23, 24.5, 25, 20.41, 20.59.90;
- per le attività di riciclaggio dei materiali di scarto (codici di attività 38.21.1, 38.32.20 e 38.32.30) si fa riferimento ai processi di trasformazione dei materiali di scarto in materie prime secondarie, utilizzabili in un ulteriore processo di lavorazione industriale.

¹¹ L'accertamento dei poteri avviene mediante atti societari o certificati camerali; nel caso in cui i poteri di amministrazione siano in capo ad una persona avente entrambi i requisiti (giovane, donna) sarà comunque attribuito un punteggio di 5 punti.

¹² Gli impegni inerenti la certificazione ambientale, aziendale e/o di responsabilità sociale (SA 8000) sono comprovati mediante apposita delibera dell'organo amministrativo aziendale adottata prima della presentazione della richiesta di agevolazione, con allegato uno specifico documento rispondente alle previsioni della normativa di riferimento.

¹³ Gli impegni inerenti l'adozione di un modello organizzativo sono comprovati mediante apposita delibera dell'organo amministrativo aziendale adottata prima della presentazione della richiesta di agevolazione, con allegato uno specifico documento previsionale.

provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni da trasmettersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Alla conclusione dell'iter istruttorio, la Regione Puglia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adotterà il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni comunicando il provvedimento ai richiedenti ovvero, in caso di inammissibilità, darà comunicazione scritta agli interessati.

Sul sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it> saranno pubblicati, periodicamente, i nominativi delle imprese ammesse alle agevolazioni nonché la dotazione finanziaria disponibile.

Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita all'Articolo 3. Alle piccole imprese ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato, tramite posta elettronica certificata, il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni con espressa indicazione del programma agevolato che potrà, a seguito dell'istruttoria, risultare eventualmente ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda.

Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere e restituire copia dello stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi ivi previsti, attraverso raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo impreseinnovative.regione@pec.rupar.puglia.it. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca del provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.

Art. 14- Esecuzione del programma di investimenti agevolato

I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di attivi materiali o immateriali intervenuto tra la domanda di agevolazione e la notifica del provvedimento di concessione, ovvero la data di notifica del provvedimento stesso.

Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di acquisto in data antecedente a quella dell'istanza di ammissione alle agevolazioni la relativa spesa sarà considerata inammissibile.

Il piano di impresa dovrà essere completato dall'impresa beneficiaria entro il termine di 36 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione provvisoria del contributo ovvero dall'avvio del programma se antecedente. Non saranno comunque agevolabili i titoli di spesa aventi data successiva al 31/12/2015, termine di eleggibilità delle spese a valere sul P.O. FESR 2007/2013, ove non diversamente disposto dalla Regione Puglia nel corso dell'attuazione del programma operativo.

L'impresa beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Intermediario almeno ogni 12 mesi dalla data dell'avvio del programma e comunque entro i 60 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di gestione ammessi alle agevolazioni per ciascuna annualità, nonché il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per le varie fasi di attuazione dell'attività. La mancata presentazione di detta documentazione costituisce motivo ostativo per l'erogazione di agevolazioni (per anticipazione o saldo) relative alle annualità successive.

Art. 15 – Modifiche e variazioni

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per il tramite del Soggetto Intermediario, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del valore totale delle macrovoci degli attivi materiali ed immateriali non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.

Qualora l'impresa effettui variazioni rispetto al programma degli investimenti approvato, così come disciplinate dal comma precedente, tali variazioni saranno oggetto di verifica di congruità e funzionalità in fase di erogazione, ad insindacabile giudizio del Soggetto Intermediario, con conseguente eventuale rideterminazione dei contributi spettanti.

Qualora il programma non venga attuato secondo le tempistiche previste nel piano di impresa, la Regione Puglia, su proposta del Soggetto Intermediario, potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali riprogrammazioni delle tempistiche di attuazione e/o eventuali proroghe. La richiesta di riprogrammazione e/o di proroga deve essere inoltrata dall'impresa almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità.

Qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare in alcun caso la rideterminazione del contributo massimo concedibile, né estendere oltre 36 mesi l'arco temporale previsto per l'ammissibilità delle spese.

Art. 16 – Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione

L'impresa beneficiaria potrà accedere ai contributi concessi per ogni annualità del piano agevolato mediante:

- un'unica richiesta: a) saldo annuale;
- due richieste: a) anticipazione in conto impianti ovvero SAL semestrale; b) saldo annuale.

Le agevolazioni saranno erogate con le seguenti modalità:

- 1) Tre eventuali anticipazioni (di importo non inferiore al 30% e non superiore al 50%) delle agevolazioni concesse in conto impianti per ogni annualità di realizzazione del piano di impresa a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993.
- 2) Tre eventuali quote semestrali intermedie, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di esercizio sostenute per ciascun semestre nell'ambito del programma agevolato, oltre a documentazione attestante il completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per ciascuna fase di attuazione del progetto.
In caso di richiesta di anticipazione non potrà essere richiesta l'agevolazione al termine del primo semestre di ciascuna annualità.
- 3) Tre quote annuali, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli investimenti e delle spese di esercizio sostenute per ciascuna annualità nell'ambito del programma agevolato, oltre a documentazione attestante il completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per ciascuna fase di attuazione del progetto.

Le imprese che hanno ottenuto una precedente anticipazione a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa e che hanno regolarmente sostenuto una quota dell'investimento pari alla percentuale dell'anticipazione concessa, possono richiedere l'anticipazione relativa ad un'annualità successiva ove la garanzia fideiussoria sia in corso di validità.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente bancario dedicato al progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti

di mezzi finanziari, a titolo di capitale e di finanziamento a medio/lungo termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

Le imprese sono obbligate a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese agevolate, ferme restando le norme contabili nazionali.

La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata al Soggetto intermediario utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul B.U.R.P. n. 60 del 21/04/2011. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a.1) estremi del conto corrente bancario dedicato al programma agevolato;
- a.2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Puglia, di importo pari all'acconto richiesto e conforme alla modulistica;
- a.3) qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso idonea allo svolgimento dell'attività stessa ovvero che nulla osti all'ottenimento di tali autorizzazioni;
- a.4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa e la certificazione antimafia;
- a.5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio "carichi pendenti" per ciascun componente la compagine e per ciascun amministratore conforme alla modulistica.

Alla richiesta di erogazione per ciascun semestre o annualità, da presentarsi al Soggetto intermediario, entro il secondo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i contributi dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove non già trasmessa o non più valida:

- b.1) la documentazione di cui ai punti a.1), a.4), a.5), prevista in caso di anticipazione;
- b.2) scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzati, secondo la modulistica prevista;
- b.3) copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, lettere di incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto;
- b.4) copia conforme delle fatture e/o giustificativi di spesa relative alle spese sostenute per l'attuazione del programma agevolato. Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - Asse I Linea 1.1 Az. 1.1.3 - ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____";
- b.5) copia del libro unico del lavoro, dei cedolini paga richiesti ad agevolazione e dei relativi Modelli DM10 e F24;
- b.6) dichiarazioni liberatorie in originale redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie dei documenti attestanti i pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari;
- b.7) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in cui lo stato di avanzamento finale includa le realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità con dichiarazione, ove prevista, di chiusura lavori e certificato di collaudo;
- b.8) copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
- b.9) copia dell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, situazione economica e patrimoniale aggiornata asseverata da professionista abilitato redatta come segue: "Il sottoscritto asseverante _____, regolarmente iscritto all'Ordine/Collegio professionale dei _____ della provincia di _____ al n. _____ dal _____, consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di mendacio DICHIARA la corrispondenza alle registrazioni contabili e la veridicità della presente situazione contabile dell'impresa _____ con sede in _____ n. REA _____";
- b.10) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria redatta secondo la modulistica ove risultino rispettati gli adempimenti e gli impegni previsti all'Art.2, comma 2 e all'Art. 13, comma 4, del Regolamento.

Qualora entro il termine previsto non fosse presentata al Soggetto intermediario la documentazione per l'erogazione dei contributi, il soggetto beneficiario perderà il diritto di ottenere il contributo in conto impianti e in conto esercizio per il relativo periodo contributivo.

Per la richiesta di erogazione delle agevolazioni dovrà essere utilizzata la modulistica – incluso il testo vincolante per la fidejussione/polizza da presentare in occasione della eventuale richiesta di anticipazione - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21-04-2011 e nella sezione modulistica del sito Internet <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.

Art. 17 – Controlli e monitoraggio

Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio del Soggetto intermediario, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante.

La verifica finale al termine della terza annualità dovrà accertare che l'investimento sia completo, organico e funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa; il mancato accertamento di tali requisiti comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Con esclusivo riferimento alle spese di investimento realizzate per le prime due annualità, il Soggetto intermediario potrà rilasciare, dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle verifiche, anche documentali, riservandosi in un momento successivo la sola acquisizione delle copie delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, al fine di procedere con l'erogazione. L'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione irrevocabile all'incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in favore di una Banca.

La Regione o il Soggetto intermediario si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati, anche ai fini di un'attività di monitoraggio e valutazione in itinere di tipo tecnico.

L'impresa beneficiaria dovrà dimostrare di aver ottenuto la quietanza delle fatture mediante presentazione di dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie delle evidenze documentali dei pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari.

La mancata o non conforme quietanza delle fatture non consentirà l'erogazione delle agevolazioni concesse, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.

L'investimento dovrà figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento (così come indicato all'Art. 2 del presente Avviso), ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico. Tale obsolescenza dovrà essere attestata con perizia tecnica giurata.

Il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali, nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.

Art. 18 – Modalità di pagamento delle spese ammissibili

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi agli investimenti in conto impianti esclusivamente a mezzo bonifici bancari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi ai contributi in conto esercizio esclusivamente a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.

In fase di rendicontazione delle spese in conto esercizio sarà verificata l'effettiva congruità e funzionalità delle stesse rispetto all'attività svolta dall'impresa in relazione sia alla tipologia di costi che ai volumi di attività.

Art. 19 – Obblighi del beneficiario

L'impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:

- l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
- l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- la conservazione e la disponibilità, per ogni azione di verifica e controllo, della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o alla sua chiusura parziale;
- il rispetto delle procedure di monitoraggio;
- il rispetto del cronoprogramma dell'intervento;
- il rispetto delle procedure di rendicontazione periodica e finale;
- il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
- il rispetto della normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;
- il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
- la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione);
- ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di concessione.

Art. 20 – Revoche e rinunce

I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:

- le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento (così come indicato all'Art. 2 del presente Avviso);
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti ovvero risultino disattese le finalità del Regolamento Regionale 20/2008 e s.m.i, nonché le previsioni dell'Art. 17, comma 2, del presente avviso;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano di impresa dovrà comunicare tempestivamente al Soggetto intermediario, a mezzo Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi come per legge.

Art. 21 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 22 – Cumulo

Gli aiuti previsti nel presente Avviso non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006, al fine di eludere i relativi massimali relativi agli importi o alla intensità degli aiuti.

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Regionale n. 20/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 così come modificato ed integrato dai Regolamenti n. 15/2010¹⁴ e 13/2011¹⁵.

Art. 24 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione – Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina Laporta

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

impreseinnovative.regione@pec.rupar.puglia.it

servizio.ricercainnovazione@regione.puglia.it

Portale regionale "Il lavoro prende forma" (<http://pianolavoro.regione.puglia.it> – link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese Innovative – Richiedi info sul bando)

Siti internet: www.regione.puglia.it; <http://pianolavoro.regione.puglia.it>; www.sistema.puglia.it.

¹⁴ Pubblicato sul B.U.R.P. n. 152 del 01-10-2010

¹⁵ Pubblicato sul B.U.R.P. n. 108 del 08-07-2011